



COMUNE DI CARCERI
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA C.C.
N. M DEL 10.03.08

REGOLAMENTO
PER
L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI

INDICE

ART. 1 – Finalita'

ART. 2 – Individuazione degli impianti sportivi

ART. 3 - Soggetti ammessi

ART. 4 – Concessione d'uso

ART. 5 - Soggetti concessionari e modalita' concessioni d'uso

ART. 6 – Obblighi degli Istituti scolastici

ART. 7 – Manifestazioni non sportive

ART. 8 – Uso straordinario e revoca

ART. 9 – Tariffe e pagamenti

ART. 10 – Norme generali per il funzionamento ed utilizzo

ART. 11 – Vigilanza e controlli

ART. 12 – Disposizioni finali

Art. 1 Finalita'

Gli impianti sportivi comunali hanno lo scopo primario di offrire a tutti i cittadini del Comune di Carceri l'ambiente idoneo per fare attività sportiva, culturale e ricreativa, intesa sia come momento di sviluppo psicofisico, sia come occasione di incontro sociale, compatibilmente con le strutture degli impianti disponibili.

Art. 2 Individuazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione comunale e sono destinati ad uso pubblico.

In conformità agli scopi per i quali sono stati costruiti ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche, gli impianti sono destinati ad attività sportive, ricreative, formative, amatoriali e simili.

Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono così individuati:

- Palestra comunale ubicata in Via Roma n. 32/B;
- Campo sportivo comunale ubicato adiacente alla palestra

I suddetti impianti vengono gestiti dall'Amministrazione comunale, che provvede a concederli in uso ai richiedenti.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla stipula di apposite convenzioni od altre forme contrattuali, per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, prioritariamente con le Associazioni sportive operanti sul territorio.

Art. 3 Soggetti ammessi

Possono essere autorizzati ad usare gli impianti di cui all'art. 2 rispettando le norme del presente regolamento, gli ~~Istituti scolastici pubblici~~ Istituti scolastici che operano sul territorio comunale per attività didattiche e non, Le Associazioni sportive aderenti a Federazioni Nazionali, le società e i gruppi sportivi ed altre organizzazioni aventi un proprio statuto e regolamento a condizione che non perseguano fini di lucro, i cittadini singoli o occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti.

Gli impianti di cui all'art. 2 vengono inoltre usati per le attività proprie dell'Amministrazione Comunale (manifestazioni culturali, sociali, ricreative ecc.)

Art. 4 Concessione d'uso

I soggetti di cui al precedente articolo che intendono essere autorizzati all'uso dei predetti impianti sportivi devono presentare domanda scritta al Sindaco contenente il programma dell'attività sportiva da svolgere e l'orario di utilizzo in conformità allo schema che verrà predisposto dall'ufficio competente.

Per la richiesta di concessione a carattere continuativo le domande, redatte in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno pervenire entro il 01 settembre di ciascun anno. Le domande di concessione a carattere periodico o per singole manifestazioni, redatte in conformità a quanto previsto dal presente Regolamento, dovranno pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio dell'attività o manifestazione.

Per le concessioni di cui ai commi precedenti, le Società ed i gruppi richiedenti dovranno allegare alla richiesta, ove non già acquisito agli atti:

- a) Copia dell'atto costitutivo;
- b) Copia dello Statuto;
- c) Elenco dei soci, completo di indirizzo;
- d) Comunicazione del numero degli utenti che usufruiranno dell'impianto sportivo, suddiviso per fasce d'età e residenza;
- e) Comunicare il nominativo del responsabile che vigilerà sull'ordinato svolgimento delle attività.

E' fatto obbligo altresì, alle Associazioni, in caso di variazioni significative riguardanti i contenuti della documentazione di cui ai precedenti punti a) b) e c), di presentare per tempo, anche nel caso di autorizzazione già concessa, la documentazione aggiornata.

Per le richieste effettuate da cittadini singoli occasionalmente riuniti in gruppi non riconosciuti, il loro rappresentante ,maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione in cui dichiara di aver avvertito i componenti del gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente sono a loro carico, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito. A discrezione dell'Amministrazione potrà essere richiesta una idonea garanzia nelle forme di legge.-

L'Ufficio preposto, una volta esaminate le richieste pervenute, provvederà a redigere, entro il 30 settembre, il relativo calendario al fine di assicurare l'utilizzo regolare e disciplinato degli impianti sportivi.

In caso di necessità di richiesta di autorizzazione anticipata, la stessa potrà essere rilasciata in via provvisoria.

Le richieste che perverranno oltre il termine previsto verranno vagliate ed accolte inserendole in calendario compatibilmente con gli impegni sportivi già assunti nello stesso.

Art. 5 Soggetti concessionari e modalità concessioni d'uso

Le concessioni sia relative ad ampi programmi, sia occasionali, saranno rilasciate dal Responsabile del servizio preposto dando priorità nell'ordine a:

- 1) Istituti scolastici Pubblici del Comune;
- 2) Organizzazioni sportive (società e gruppi sportivi, riconosciuti e non) che operano nel territorio comunale con almeno il 50% degli utenti residenti nel Comune di Carceri;
- 3) Organizzazioni sportive (società e gruppi sportivi, riconosciuti e non) che operano nel territorio comunale con una percentuale superiore al 50% degli utenti non residenti nel Comune di Carceri ovvero che hanno utenti non residenti nel Comune;
- 4) Associazioni o gruppi di tipo ricreativo e del tempo libero.

A parità di condizioni verrà data priorità a:

- 1) Ordine cronologico di presentazione della richiesta
- 2) Organizzazioni sportive che abbiano utilizzato gli impianti sportivi nell'anno precedente.

Il calendario verrà redatto, a conclusione del termine previsto per la presentazione delle domande, dando priorità ai suddetti richiedenti nell'ordine sopraindicato.

Il Responsabile preposto rilascerà quindi i permessi definitivi per l'utilizzo delle strutture sportive. Per particolari situazioni ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.

L'Amministrazione Comunale, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire delle riunioni con le società ed i gruppi per coordinare eventuali accordi al fine di utilizzare al meglio le strutture sportive.

Art. 6 Obblighi degli Istituti scolastici

Gli Istituti scolastici possono usare la Palestra Comunale di Carceri per attività motoria, segnalando al Comune l'orario di utilizzazione entro il 30 settembre di ogni anno; tale uso è gratuito.

L'uso della Palestra Comunale da parte delle scuole per attività diversa da quella motoria dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale ed autorizzato dal Responsabile preposto. Per particolari situazioni ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.

Art. 7 Manifestazioni non sportive

Gli impianti, nei limiti del possibile, potranno essere concessi per scopi diversi quali manifestazioni aventi carattere sociale, culturale, folkloristico, di pubblica beneficenza, compatibilmente con gli impegni sportivi assunti.

Le concessioni di cui al presente articolo, nonché quelle a carattere particolare o a titolo gratuito verranno rilasciate previa acquisizione del parere favorevole da parte della Giunta Comunale, che potrà dettare norme d'uso anche in deroga a quanto disposto nel presente Regolamento.

Art. 8 Uso straordinario e revoca

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i giorni di assegnazione:

- con sette giorni di preavviso per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale;
- senza nessun preavviso per ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti.

Art. 9 Tariffe e pagamenti

Per gli impianti sportivi comunali utilizzati in maniera continuativa od occasionale, l'Amministrazione Comunale stabilisce ed aggiorna, con proprio atto di Giunta, le tariffe orarie a carico delle associazioni e gruppi sportivi, adeguandone i valori periodicamente.

Gli assegnatari sono tenuti, nel rispetto delle scadenze e con le modalità comunicate dal Responsabile preposto, al versamento posticipato delle quote spettanti, di cui al precedente comma, secondo quanto segue:

- Con cadenza bimestrale per l'attività continuativa
- Con conteggio unico per l'attività periodica

Tutte le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti concessionari sono applicate indipendentemente dal fatto che gli spazi richiesti vengano o meno utilizzati, salvo che il concessionario non abbia prodotto, almeno 8 giorni prima, opportuna disdetta. Eventuali disdette di utilizzo pervenute successivamente al periodo concesso non verranno prese in considerazione ad eccezione di disdette dovute a cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo dell'impianto, e, che comunque dovranno pervenire entro il giorno successivo all'evento.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'apposito atto di determinazione delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi.

Art. 10 Norme generali per il funzionamento ed utilizzo

I concessionari dell'uso degli impianti sportivi di cui al presente regolamento sono responsabili dell'osservanza delle seguenti particolari prescrizioni:

- a) Al Responsabile della società o del gruppo sarà consegnata una copia delle chiavi della palestra con l'obbligo di riconsegnarle alla scadenza dell'autorizzazione. E' fatto assoluto divieto di duplicare le chiavi, pena la revoca immediata dell'autorizzazione.
- b) Possono accedere alle zone destinate alle attività sportive solo le persone in possesso di abbigliamento e scarpe idonee.
- c) Chi accede agli impianti deve comportarsi civilmente ed astenersi da ogni atto che comporti danno all'edificio, alle attrezzature, agli arredi e suppellettili affinché tutti abbiano modo di farne l'uso più proficuo.
- d) E' fatto obbligo di osservare ed adottare tutte le misure di igiene e profilassi previste dalle vigenti norme.
- e) In palestra e locali annessi è vietato fumare.
- f) Gli utenti devono essere sempre accompagnati da un responsabile, di norma l'insegnante o l'istruttore o altro rappresentante, designato dall'organizzazione concessionaria, che deve essere sempre presente alle lezioni, allenamenti o manifestazioni ed alle relative fasi preliminari e conclusive e che, sotto la sua personale responsabilità, provveda alla vigilanza degli impianti nei periodi di concessione e garantisca il corretto uso dei locali e dei beni in esso contenuti; prenda in carico le attrezzature e i servizi in uso; faccia osservare scrupolosamente gli orari e segnali tempestivamente al Comune ogni eventuale inconveniente o rottura.
- g) In caso di danni dovrà essere data immediata comunicazione al Comune. Qualora non venga individuato il responsabile ne risponderà l'organizzazione concessionaria.

- h) Nel caso fossero accertati dei danni alla struttura, agli impianti e/o alle attrezzature presenti, l'Ufficio Tecnico comunale procederà alla loro quantificazione e richiederà al Responsabile della gestione degli impianti sportivi di verificare quale sia il concessionario o i concessionari che hanno provocato il danno, il giorno e gli orari in cui lo stesso si è determinato. Se non sarà possibile individuare lo specifico responsabile, il danno sarà proporzionalmente ripartito tra i concessionari.
- i) La palestra, i servizi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in buon ordine nel rispetto delle elementari norme di buon vivere civile; al termine dell'utilizzo delle strutture finestre e porte devono essere chiuse e le luci spente.
- j) E' fatto obbligo alle società concessionarie di stipulare una polizza assicurativa antinfortunistica in favore dei propri associati a fonte degli eventuali incidenti e danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
- k) Il materiale e le attrezzature in dotazione agli impianti possono essere usati con obbligo di sistemare tutto il materiale negli appositi spazi.
- l) L'utilizzo ed il deposito di proprie attrezzature dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
- m) I concessionari sono responsabili di ogni danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti sportivi derivante dal loro utilizzo o conseguenti al loro utilizzo, tanto se imputabili ad essi personalmente quanto se prodotti da terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Inoltre è a carico degli stessi ogni responsabilità di qualsiasi natura, nei confronti di chiunque utenti e terzi, rimanendo espressamente sollevato il Comune da ogni qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose derivati dall'uso a qualunque titolo degli impianti sportivi in generale.
- n) L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali ammanchi di vestiario o valori.

~~Il Comune per tutto il periodo dell'anno provvede alla pulizia, alla manutenzione, alle spese di riscaldamento, luce ed acqua.~~

Per quanto riguarda l'utilizzo delle strutture da parte degli Istituti scolastici, all'inizio di ogni anno, verranno presi accordi tra il Comune e l'autorità scolastica per la pulizia degli impianti sportivi utilizzati.

Art. 11 Vigilanza e controlli

Il Comune, in qualsiasi momento e senza preavviso, si riserva il diritto di accedere all'interno degli impianti di cui all'art. 2, allo scopo di verificare il corretto utilizzo della struttura e delle attrezzature nonché il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.

Per il mancato rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento l'Amministrazione Comunale può procedere nei confronti dei concessionari attraverso le seguenti prescrizioni:

- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto
- c) Revoca della concessione d'uso

Le suddette prescrizioni non pregiudicano il diritto del Comune a richiedere il risarcimento di eventuali danni.

Art. 12 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto stabilito dalle vigenti normative di legge statali e regionali, nonché dallo Statuto Comunale e dai vigenti regolamenti comunali.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina l'utilizzo della palestra, approvato con deliberazione C.C. n.137 del 30.11.1987.

Articolo 27

Crediti di modesta entità

- 1)- Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, per ciascun tributo locale, non si effettuano versamenti nè rimborsi d'importo inferiore a £. 20.000, ai sensi dell'art. 16 della legge N. 146/1998.
- 2)- I tributi comunque sono dovuti o sono rimborsabili per l'intero ammontare se i relativi importi superano il limite di cui al 1° comma.

Articolo 28

Entrata in vigore

- 1)- Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999
